

**DELIBERAZIONE 3 MARZO 2017  
108/2017/R/GAS**

**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI  
TUTELA DEL GAS NATURALE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 marzo 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017 (di seguito: decreto 14 febbraio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 446/2013/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 23/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 95/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 133/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2016, 166/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 166/2016/R/GAS);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il documento per la consultazione 30 gennaio 2014, 24/2014/R/GAS, recante “Mercato del gas naturale. Determinazione delle componenti relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso ( $C_{MEM}$ ) e delle attività connesse ( $CCR$ ) a partire dall’anno termico 2014-15”;
- il documento per la consultazione 5 febbraio 2015, 38/2015/R/GAS, recante “Mercato del gas naturale. Determinazione delle componenti relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso ( $C_{MEM}$ ) e delle attività connesse ( $CCR$ ), a partire dall’anno termico 2015- 2016”;
- il documento per la consultazione del 18 febbraio 2016, 61/2016/R/GAS, recante “Mercato del gas naturale. Determinazione delle componenti relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso ( $C_{MEM}$ ) e delle attività connesse ( $CCR$ ), per il periodo compreso tra l’1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017”, (di seguito: documento per la consultazione 61/2016/R/GAS);
- il disegno di legge concorrenza recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, attualmente in discussione nel Senato della Repubblica, atto AS2085 (di seguito: DdL Concorrenza).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all’articolo 1, comma 3, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi*”;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico,

l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 "per i soli clienti domestici";

- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- in seguito a un apposito processo di consultazione, la deliberazione 196/2013/R/GAS ha implementato la riforma delle modalità di definizione delle condizioni economiche del servizio di tutela introducendo, come unico riferimento per il calcolo, i prezzi che si formano in esito alla contrattazione di tipo *spot*;
- con la citata riforma è stata, tra l'altro, definita la componente  $C_{MEM,t}$  a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso ed è stato previsto che:
  - tale componente fosse definita sulla base delle quotazioni del gas naturale rilevate nel mercato a termine italiano di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11, organizzato dalla società Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: MT-GAS);
  - tenuto conto dell'ancora incompleto grado di sviluppo del MT-GAS, l'Autorità, con successivo provvedimento, regolasse le modalità di calcolo della componente  $C_{MEM,t}$ , assumendo a riferimento i prezzi che si formano nel MT-GAS;
  - nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento, fino all'affidabile avvio del MT-GAS e comunque almeno per l'anno termico 2013-2014, la componente  $C_{MEM,t}$  fosse calcolata, in ciascun trimestre, sulla base delle quotazioni *forward* trimestrali OTC del gas, rilevate presso l'*hub* europeo TTF, con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre oggetto di aggiornamento;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha anche introdotto la componente  $CCR$  relativa ai costi - comprensivi di un'equa remunerazione - delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso, che il venditore può svolgere direttamente o indirettamente, e alla copertura di alcuni rischi connessi a tali attività, identificati come di seguito indicato:
  - rischio *profilo*: relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente  $C_{MEM,t}$ ;
  - rischio *eventi climatici invernali*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di temperature invernali particolarmente rigide o particolarmente miti;
  - rischio *livello*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all'uscita dei clienti dal servizio di tutela;
  - rischio *bilanciamento*: relativo all'eventuale onere che il venditore sostiene in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti;
  - rischio *pro die*: relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione ai clienti finali;

- il TIVG prevede che la componente  $CCR$  sia aggiornata entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno termico successivo;
- successivamente alla deliberazione 196/2013/R/GAS, sono state aggiornate le modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i successivi anni termici;
- al riguardo, l'ultimo intervento, operato con la deliberazione 166/2016/R/GAS, ha previsto la definizione delle suddette modalità per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 dicembre 2017;
- in particolare, quest'ultimo provvedimento, adottato in esito a specifica consultazione, ha disposto il superamento del riferimento all'anno termico in ragione delle considerazioni relative all'avanzamento dei lavori parlamentari in merito all'approvazione del DdL Concorrenza, che allora prospettava il superamento del regime di tutela di prezzo del gas naturale a partire dall'1 gennaio 2018;
- successivamente, nell'ambito dell'*iter* di approvazione del DdL Concorrenza, la predetta scadenza è stata posizionata all'1 luglio 2018 e ad oggi non risulta noto se essa sarà confermata o meno in sede di approvazione del suddetto provvedimento;
- al momento, pertanto, le previsioni contenute nell'attuale versione del DdL Concorrenza impongono di definire la metodologia di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas a partire dall'1 gennaio 2018; inoltre, stante l'incertezza circa la data di effettiva rimozione del servizio di tutela, le motivazioni che avevano indotto l'Autorità, con la richiamata deliberazione 166/2016/R/GAS, a superare il riferimento all'anno termico per la loro determinazione risultano non più attuali.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento alla componente  $C_{MEM,t}$  a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, la deliberazione 166/2016/R/GAS ha confermato:
  - che essa sia definita, in ciascun trimestre, in base alla vigente formula di aggiornamento, che ha come mercato di riferimento l'*hub* TTF e come contratto di riferimento il prodotto trimestrale relativo al trimestre oggetto di aggiornamento;
  - l'esigenza di mantenere all'interno della predetta componente un adeguato riconoscimento dei costi relativi alla logistica dal TTF al PSV ed in particolare:
    - i. l'elemento  $QT_{int}$  a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas nella rete nazionale di gasdotti, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico, pari al valore in vigore nel precedente anno termico;
    - ii. l'elemento  $QT_{PSV}$ , a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, la cui valorizzazione include anche il quantitativo di gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione (c.d. *fuel gas*),

- aggiornato con decorrenza dall'1 gennaio 2017 sulla base delle tariffe di trasporto approvate dall'Autorità;
- iii. l'elemento  $QT_{MCV}$ , a copertura delle maggiorazioni del corrispettivo unitario variabile  $CV$  applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, che dall'1 ottobre 2015 include solo le componenti  $CV^{FG}$  e  $\varphi$ , il cui aggiornamento è previsto con almeno due trimestri di anticipo;
- con riferimento alla componente  $CCR$  a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, la deliberazione 166/2016/R/GAS ha:
    - confermato la natura dei rischi oggetto di copertura a mezzo della medesima componente e i criteri per la loro quantificazione in linea con quanto illustrato anche nel documento per la consultazione 61/2016/R/GAS;
    - previsto che la quantificazione avvenisse considerando:
      - i. nell'ambito della definizione del rischio *livello*, un tasso di uscita dei clienti dal servizio di tutela in grado di tenere conto della possibile maggiore uscita dei clienti dal servizio di tutela, rispetto a quanto rilevato negli anni passati, in ragione dell'atteso superamento di tale servizio;
      - ii. nella definizione del rischio *pro die* il valore, diverso tra estate e inverno, della componente  $CRV^{OS}$ ;
  - infine, la deliberazione 166/2016/R/GAS, accogliendo le osservazioni emerse nell'ambito della consultazione, ha previsto l'estensione dell'applicazione della componente  $GRAD$ , per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, anche al trimestre 1 ottobre 2017 – 31 dicembre 2017, pur mantenendo inalterato l'ammontare di gettito atteso.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'Autorità, in coerenza con i principi generali in tema di regolazione dei corrispettivi di cui alla legge 481/95, nel definire le condizioni economiche del servizio di tutela, si basa sui costi che un operatore efficiente sostiene per la fornitura del gas naturale nel mercato italiano ai clienti di tale servizio;
- con riferimento alle modalità di calcolo della componente  $C_{MEM,t}$  le analisi relative al grado di liquidità del mercato nazionale mostrano un ulteriore progresso della liquidità al PSV rispetto al 2015; tuttavia tale sviluppo, in presenza di un grado di concentrazione del mercato nazionale OTC ancora di difficile valutazione, non è tale da garantire la minimizzazione dell'esposizione del potenziale *benchmark* di prezzo nazionale a rischi di manipolazione da parte degli operatori e la sussistenza di condizioni necessarie a consentire il passaggio dalle quotazioni al TTF alle quotazioni nazionali;
- con riferimento alla componente  $CCR$ , le analisi condotte sugli elementi a disposizione non fanno emergere elementi nuovi o comunque significativi, tali da giustificare una modifica dei criteri vigenti, i quali tengono conto:

- per il *rischio profilo*, del differenziale giornaliero tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) impliciti nel calcolo della componente  $C_{MEM,t}$ , valorizzato al prezzo della PB-GAS G+1, considerando la media degli ultimi tre anni termici disponibili (dall'1 ottobre 2013 al 30 settembre 2016), ponderata sui prelievi mensili medi dello stesso periodo;
- per il *rischio eventi climatici invernali*, dell'extra-costo dovuto al verificarsi di:
  - i. situazioni meteorologiche particolarmente rigide e valorizzato considerando la differenza tra il prezzo di sbilanciamento in caso di emergenza e il prezzo *spot* atteso al PSV, applicato per un periodo di una settimana ai volumi eccedenti quelli previsti in condizioni climatiche medie e ipotizzando una probabilità del loro verificarsi del 5%;
  - ii. situazioni meteorologiche particolarmente miti e valorizzato considerando la differenza rilevata al PSV tra le quotazioni a termine relative al prezzo invernale e i prezzi *day-ahead* rilevabili in occasione dell'effettivo verificarsi di temperature invernali particolarmente miti, utilizzando a tal fine i valori relativi all'anno termico 2014-2015 e la probabilità del loro verificarsi;
- per il *rischio profilo* e il *rischio eventi climatici invernali*, degli esiti delle aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, secondo la formula attualmente prevista dal TIVG;
- per il *rischio livello*, della media dei valori, relativi agli ultimi due anni termici disponibili, della differenza, rilevata al PSV e definita su base trimestrale, tra il prezzo *forward* e il prezzo *day-ahead* del gas, ponderata sui volumi di ciascun trimestre; tale prezzo così determinato è applicato alla stima della variazione della quantità di gas fornito (ad esempio per la perdita di clienti);
- per il *rischio bilanciamento*, del differenziale tra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo considerato per il calcolo del rischio profilo, considerando una probabilità di sbilanciamento pari al 10%, nonché il valore vigente dello *small adjustment*;
- per il *rischio pro die*, del differenziale atteso dei prezzi del gas tra il periodo invernale e il periodo estivo, ipotizzando che le attuali modalità di lettura dei consumi e fatturazione, in base alle quali a oggi ci sono consumi dei periodi a prezzi più elevati (tipicamente l'inverno) che vengono fatturati in periodi caratterizzati da prezzi più bassi, comportino un'attribuzione piatta dei volumi in corso d'anno, tenuto conto, come ricordato, della valorizzazione stagionale della componente  $CRV^{OS}$ .

**RITENUTO CHE:**

- stante la necessità di continuare a definire le condizioni economiche del servizio di tutela, essendo venute meno le esigenze che avevano consentito di rimuovere il riferimento annuale per una tale determinazione, sia necessario ripristinare un tale riferimento a una determinazione basata sull'anno termico, definendo i criteri di

calcolo delle condizioni economiche del servizio di tutela fino al 30 settembre 2018 o comunque fino al suo termine fissato del legislatore, se antecedente;

- le ulteriori circostanze di fatto sopra evidenziate, dalle quali emerge l'assenza di elementi nuovi che giustifichino una modifica delle modalità di calcolo della componente  $C_{MEM,t}$  e della componente  $CCR$ , come applicate e definite dalla deliberazione 166/2016/R/GAS, impongano all'Autorità la scelta di confermare tale regolazione; una tale scelta, così come quella compiuta al precedente punto, in merito al ripristino del riferimento annuale per la determinazione dei valori delle condizioni economiche di fornitura, costituiscono una scelta dal contenuto vincolato per l'amministrazione e, come tale, sottratta agli adempimenti della preventiva consultazione ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
- in conseguenza di quanto sopra, sia necessario confermare gli attuali criteri di calcolo della componente  $C_{MEM,t}$  mantenendo:
  - per l'elemento  $P_{FOR,t}$  della componente  $C_{MEM,t}$ , il riferimento alle quotazioni *forward* trimestrali OTC rilevate presso l'*hub* TTF;
  - per i costi relativi alla logistica nazionale e internazionale:
    - i. l'attuale valore dell'elemento  $QT_{int}$  a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico;
    - ii. l'elemento  $QT_{PSV}$  a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, aggiornato annualmente sulla base delle tariffe di trasporto approvate dall'Autorità;
    - iii. l'elemento  $QT_{MCV}$  a copertura degli elementi di maggiorazione del corrispettivo variabile  $CV$ , tenuto conto che tale elemento comprende le componenti  $CV^{FG}$  e  $\varphi$ , il cui aggiornamento è previsto con almeno due trimestri di anticipo;
- sia, altresì, necessario confermare gli attuali criteri di calcolo della componente  $CCR$ , in base ai quali risulta:
  - un *rischio livello* pari a 0,066383 €GJ calcolato sulla base di una stima, effettuata a partire dalle informazioni storiche disponibili, dei volumi che escono dal servizio di tutela pari a 10,8%;
  - un *rischio pro-die* pari a 0,145078 €GJ;
  - un *rischio bilanciamento* pari a 0,020163 €GJ;
  - una quantificazione del *rischio profilo* e del *rischio eventi climatici invernali* in funzione dell'esito delle aste per il conferimento delle capacità di stoccaggio per il servizio di punta stagionale che si svolgeranno nel mese di marzo 2017;
- sia, inoltre, opportuno prevedere, per quanto al precedente punto, che la pubblicazione dei valori della componente  $CCR$  avvenga con successivo provvedimento, dopo le aste per il conferimento delle capacità di stoccaggio per il servizio di punta stagionale che si svolgeranno nel mese di marzo 2017;
- in ragione delle citate modalità di determinazione del valore della componente  $CCR$ , che fanno riferimento all'anno termico 2017-2018, sia necessario anche

tenere conto di quanto già disposto in proposito dalla deliberazione 166/2016/R/GAS;

- sia, pertanto, necessario confermare i valori della deliberazione 166/2016/R/GAS per il periodo 1 ottobre 2017 – 31 dicembre 2017, prevedendo che i valori della componente *CCR* per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 marzo 2018 e 1 aprile 2018 – 30 settembre 2018 siano stabiliti:
  - a partire dal valore del gettito atteso della medesima componente per l'intero anno termico 2017-2018;
  - tenuto conto di quanto già riconosciuto nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 a mezzo della predetta deliberazione 166/2016/R/GAS;
- sia, infine, necessario confermare l'applicazione della componente *GRAD* fino al 31 dicembre 2017, in ragione della cessazione, successivamente a tale data, della gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche di tutela del gas naturale

## **DELIBERA**

1. di sostituire, con decorrenza 1 ottobre 2017, all'articolo 6, comma 6.2 del TIVG, le parole “e comunque per gli anni termici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 e per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 dicembre 2017” con le parole “e comunque al massimo fino all'anno termico 2017-2018 compreso”;
2. di sostituire con decorrenza 1 gennaio 2018 l'articolo 6bis del TIVG con il seguente articolo:

### **“Articolo 6bis**

*Componente relativa ai costi delle attività connesse  
all'approvvigionamento all'ingrosso*

- 6bis.1 La componente *CCR* a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, espressa in euro/GJ, è pari ai valori di cui alla Tabella 9.
- 6bis.2 La componente *CCR* è pari alla somma delle seguenti voci:
- a) copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione, pari a 0,468817 €/GJ;
  - b) rischio *livello*;
  - c) rischio *pro die*;
  - d) rischio *bilanciamento*;
  - e) rischio *profilo* e rischio *eventi climatici invernali* pari a:

$$\begin{cases} RP + RECI + X & \text{nel periodo ottobre – marzo} \\ RP & \text{nel periodo aprile – settembre} \end{cases}$$



con X pari a:

$$\begin{cases} \frac{(\alpha - 0,103842)}{2} \times \frac{1}{\beta} & \text{se } (RP + RECI) \times \beta \leq (P_{Sto} - \Delta_{WS}) - 0,103842 \\ -\frac{(\alpha - 0,051921)}{2} \times \frac{1}{\beta} & \text{se } (RP + RECI) \times \beta > (P_{Sto} - \Delta_{WS}) + 0,051921 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove:

- $RP$  è il livello associato al rischio *profilo*;
- $RECI$  è il livello associato al rischio *eventi climatici invernali*;
- $\alpha = |(RP + RECI) \times \beta - (P_{Sto} - \Delta_{WS})|$ ;
- $\beta$  è il rapporto tra la quantità di gas naturale prelevata dai clienti civili nel periodo invernale e una quantificazione conservativa della capacità di stoccaggio che consentirebbe un servizio di modulazione per i clienti civili in assenza di altre risorse, fissato pari a 2,741573;
- $P_{Sto}$  è il costo dello stoccaggio pari a:  $P_{Sto}^{Ass} + C_{Sto}$  dove:
  - $P_{Sto}^{Ass}$  è la media dei prezzi di assegnazione delle capacità di stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale, espressi in €/GJ, risultanti dalle aste condotte dalle società Stogit S.p.a. ed Edison Stoccaggio S.p.a. nel corso del mese di marzo di ogni anno, ponderata sulla base delle capacità rispettivamente offerte nell'ambito delle medesime aste;
  - $C_{Sto}$  è il costo medio ponderato sulla base delle capacità offerte nell'ambito delle citate aste ed associato al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio, comprensivo dei corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio ove applicati agli utenti, del costo dei consumi di iniezione ed erogazione e degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
- $\Delta_{WS}$  è la stima, espressa in €/GJ, del differenziale stagionale tra l'inverno e l'estate al PSV, calcolata come differenza tra:
  - la media delle quotazioni rilevate da ICIS-Heren e registrate negli ultimi 10 giorni-gas disponibili immediatamente precedenti il termine per la presentazione delle offerte relative all'asta per il servizio di punta con iniezione stagionale, condotta nel mese di marzo di ogni anno dalla società Stogit S.p.a., del prodotto a termine con consegna al PSV nel

semestre invernale ottobre/marzo dell'anno termico di applicazione della componente *CCR*;

- la media delle quotazioni rilevate da ICIS-Heren e registrate negli ultimi 10 giorni-gas disponibili immediatamente precedenti il termine per la presentazione delle offerte relative all'asta per il servizio di punta con iniezione stagionale, condotta nel mese di marzo di ogni anno dalla società Stogit S.p.a., del prodotto a termine con consegna al PSV nel semestre estivo aprile/settembre dell'anno termico precedente quello di applicazione della componente *CCR*;

6bis.3 L'Autorità pubblica entro il mese di marzo di ogni anno i valori dei parametri di cui al precedente comma, nonché la Tabella 9 aggiornata.”;

3. di definire con successivo provvedimento, entro il mese di marzo 2017, i valori della componente *CCR* di cui all'articolo 6bis, comma 1, del TIVG in vigore dall'1 gennaio 2018, tenendo conto, secondo i criteri riportati in motivazione, del valore già calcolato per il quarto trimestre del 2017 ai sensi della deliberazione 166/2016/R/GAS;
4. di pubblicare la presente deliberazione e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 marzo 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*